Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2022/0298(COD)

11.1.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
(COM(2022)0489 – C9-0321/2022 – 2022/0298(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Véronique Trillet Lenoir

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....43

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI47

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
(COM(2022)0489 – C9-0321/2022 – 2022/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0489),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0321/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xx.xx. 2023[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del xx.xx. 2023[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[65]. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro.	(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] ***e sono di gran lunga la principale causa dei tumori legati al lavoro, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all'amianto***. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro.
[65] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).	[65] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL") ***tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio***. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione.	(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL"). È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. ***La*** revisione ***di tale*** valore limite ***è anche un modo efficace per garantire che le*** misure di prevenzione e protezione ***siano aggiornate di conseguenza*** in tutti gli Stati membri.	(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. ***Per attuare tale*** revisione ***del*** valore limite***, sono necessarie*** misure di prevenzione e protezione ***rafforzate*** in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le misure di prevenzione e protezione dovrebbero essere aggiornate per consentire l'attuazione della revisione del limite di esposizione professionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca un'adeguata protezione dei lavoratori a livello dell'Unione evitando nel contempo svantaggi e oneri economici sproporzionati per gli operatori economici interessati (comprese le PMI), è opportuno stabilire un OEL riveduto pari a 0,01 fibre/cm^3, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo approccio equilibrato è sostenuto da un obiettivo di salute pubblica volto alla necessaria rimozione sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche di proporre un OEL che tenga conto di considerazioni economiche e tecniche volte a consentire una rimozione efficace.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Affrontare la metodologia è un requisito preliminare da soddisfare prima di occuparsi del valore limite. Questa parte dovrebbe pertanto essere inserita dopo il considerando 11.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La microscopia ottica, pur non	(11) La microscopia ottica, pur non

consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. ***Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 f/cm³ tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo transitorio per l'attuazione dell'OEL riveduto.*** In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento ***e di una maggiore armonizzazione delle diverse metodologie di*** microscopia elettronica ***a livello dell'UE***.	consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento***. Alla luce del fatto che anche le fibre di amianto più sottili (<0,2 µm) sono cancerogene, tali fibre dovrebbero essere prese in considerazione nel misurare l'esposizione sul luogo di lavoro. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la*** microscopia elettronica ***in trasmissione, che consente di individuare le fibre di amianto più sottili, o metodi avanzati analoghi***. ***Al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi al nuovo requisito, dovrebbe essere previsto un periodo di recepimento di tre anni. Durante tale periodo di recepimento, gli Stati membri possono continuare a effettuare il conteggio delle fibre mediante microscopia a contrasto di fase. La Commissione dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati membri nella transizione verso la nuova metodologia per la misurazione delle fibre di amianto, in particolare elaborando orientamenti e fornendo informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati a tal fine.***

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri sono attualmente utilizzati due tipi di microscopia elettronica: la microscopia elettronica a scansione (SEM) e la microscopia elettronica in trasmissione (TEM). La SEM tradizionale ha un limite inferiore di visibilità di circa 0,2 µm. La TEM ha un limite inferiore di visibilità di circa 0,01 µm. Considerato che anche le fibre di amianto più sottili (<0.2 µm) sono cancerogene (con indicazioni che il potenziale cancerogeno potrebbe aumentare con la diminuzione della larghezza delle fibre), si propone di favorire un approccio basato sulla scienza e quindi di optare per la metodologia TEM, che consente il conteggio di tali fibre.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti, della necessità di aumentare la protezione dei lavoratori a livello dell'Unione, di un obiettivo di salute pubblica che mira a rimuovere l'amianto, nonché di considerazioni tecniche relative al controllo della conformità, è opportuno stabilire un OEL riveduto pari a 0,01 fibre/cm^3, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di 8 ore, quale primo passo adeguato per ridurre i rischi di esposizione all'amianto. A causa dell'attuale ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio, è importante attuare quanto prima l'OEL riveduto senza quindi applicare alcun periodo di transizione. Poiché la microscopia elettronica in trasmissione consentirebbe di rilevare le fibre di amianto più sottili, l'OEL rivisto, combinato con la nuova metodologia, dovrebbe garantire una migliore protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto. In linea con l'approccio "zero vittime" del quadro strategico dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è necessario uno sforzo costante per ridurre l'esposizione a questo potente agente cancerogeno privo di soglia. Entro ... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], sulla base dell'esperienza acquisita, delle prove scientifiche e dei dati tecnici aggiornati, e previa consultazione delle parti sociali, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di un'ulteriore riduzione del limite di esposizione all'amianto, prendendo in considerazione un OEL obiettivo di 0,001 fibre/cm^3.

Or. en

Motivazione

Gli organismi di regolamentazione che hanno utilizzato fattori di conversione hanno utilizzato fattori compresi tra 2 e 4 tra la PCM e la EM, limitando il conteggio EM alle fibre rilevabili con PCM. In base a un recente studio (INRS, 2018), l'inclusione di fibre sottili non rilevabili tramite PCM ha dato luogo a un rapporto medio di 15. Si propone un approccio graduale. 1°: riduzione dell'OEL, senza periodo di transizione, a un livello ancora misurabile tramite PCM. 2°: l'introduzione della TEM si tradurrebbe in un conteggio più accurato e, di conseguenza, in un rafforzamento della protezione. 3°: revisione della legislazione per tenere conto del progresso tecnico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Il campionamento dell'amianto dovrebbe essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore all'amianto. I campioni dovrebbero pertanto essere prelevati a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative in situazioni rappresentative e realistiche in cui i lavoratori sono esposti alla polvere di amianto. Se il campionamento non può essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore all'amianto, si dovrebbero applicare tutte le misure di protezione appropriate.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per ***i lavoratori esposti o che possono essere esposti all'***amianto***, ad esempio*** sottoporre i	(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per ***ridurre la concentrazione di fibre di*** amianto ***nell'aria al più basso valore tecnicamente***

lavoratori a una procedura di decontaminazione e ***alla relativa*** formazione**,** al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione.	***possibile al di sotto del valore limite.*** Sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e ***rafforzare i relativi requisiti di*** formazione ***sono elementi importanti*** al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione. ***Al fine di garantire condizioni di parità, un allegato della presente direttiva dovrebbe prevedere requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Il sistema di notifica è importante per consentire la supervisione, da parte dell'autorità nazionale competente, dei lavori durante i quali è possibile che l'amianto sia disturbato. Le informazioni dovrebbero comprendere i seguenti elementi addizionali per informare meglio l'autorità nazionale competente: le aree in cui devono essere eseguiti i lavori, l'attrezzatura utilizzata per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, e un piano per l'eliminazione dei residui. Tali informazioni supplementari consentirebbero, se del caso, l'intervento dell'autorità nazionale competente per garantire la protezione delle persone coinvolte.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, ***eventualmente*** chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. ***Essi dovrebbero*** individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, ***la*** presenza o ***l'***eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e ***darne comunicazione*** alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività ***all'interno o all'esterno di essi***.	(15) I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. ***In mancanza di tali informazioni, lo screening dell'amianto dovrebbe essere effettuato da un operatore certificato. Tale operatore dovrebbe*** individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, ***di demolizione o di ristrutturazione, informazioni relative alla*** presenza o ***all'***eventuale presenza di amianto ***suscettibile di essere disturbato durante i lavori*** negli edifici***, sulle navi, sugli aeromobili*** o negli ***altri*** impianti ***costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale relativo all'amianto*** e ***dovrebbe comunicare tali informazioni*** alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività.

Or. en

Motivazione

L'annunciata iniziativa legislativa sullo screening obbligatorio e la registrazione dell'amianto negli edifici è accolta con favore. Tuttavia, la registrazione dell'amianto potrebbe richiedere tempo ed è pertanto necessario prevedere uno screening dell'amianto in caso di mancanza di informazioni, cosa che si spera non sia necessaria una volta attuata la nuova legislazione. In ogni caso, lo screening non dovrebbe essere limitato agli edifici, dato l'uso estensivo dell'amianto anche in altri tipi di infrastrutture.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La rimozione e lo smaltimento sicuri di materiali contenenti amianto dovrebbero costituire una priorità, poiché la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura non fanno altro che rinviare la rimozione, cosa che può perpetuare per molti anni i rischi per gli abitanti e i lavoratori. L'incapsulamento e la sigillatura dei materiali contenenti amianto che possono essere tecnicamente rimossi dovrebbero essere vietati, senza mettere le famiglie più povere, che non possono permettersi di sostenere economicamente le necessarie ristrutturazioni, in una posizione di svantaggio. Sono pertanto necessarie adeguate misure di accompagnamento. A tale riguardo, l'Unione fornisce finanziamenti significativi, in particolare attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, da utilizzare per sostenere misure nazionali per la rimozione dell'amianto nel contesto delle ristrutturazioni. Qualora l'amianto non venga rimosso, le strutture pertinenti dovrebbero essere identificate, registrate e regolarmente monitorate.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) È necessario fornire un sostegno amministrativo sufficiente e

mirato per aiutare i datori di lavoro, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, ad attuare la presente direttiva. In particolare, processi standardizzati per la rimozione dei materiali contenenti amianto contribuirebbero a ridurre i livelli di polvere di amianto e il costo di tali operazioni, e faciliterebbero il rispetto degli obblighi di notifica.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 quater) La direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere periodicamente aggiornata per tenere conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti, compresa una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute. La Commissione dovrebbe avviare il processo di consultazione per aggiornare le disposizioni sui silicati fibrosi e, in tale contesto, valutare in particolare se la riebeckite, la winchite, la richterite, la fluoro-edenite o l'erionite debbano essere incluse nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Il cambiamento di metodologia con il passaggio dalla PCM alla TEM permetterà di differenziare i tipi di fibre, consentendo di avviare la valutazione della necessità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ad altri silicati fibrosi, se del caso.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 quinquies)Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe, entro... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, riesaminare le informazioni tecnologiche e scientifiche sulla tecnologia di identificazione, misurazione e allarme relativa all'amianto e, previa consultazione delle parti sociali, dovrebbe emanare orientamenti in merito all'utilizzo di una nuova tecnologia al fine di proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto. A tal fine dovrebbe inoltre essere previsto uno scambio più sistematico delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 sexies) Al fine di sostenere l'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in cooperazione con il CCSS. Tali orientamenti dovrebbero includere, se del caso, risposte specifiche per settore.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. ***Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:***	***"***3. ***In consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, la Commissione elabora orientamenti che forniscono, se del caso, informazioni pratiche per settore sull'attuazione della presente direttiva."***
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;	
b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;	
c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;	
d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.	

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Non è scientificamente fondato utilizzare il concetto di "esposizione sporadica di debole intensità" a un agente cancerogeno privo di soglia come l'amianto, a cui alcuni lavoratori potrebbero essere esposti per un lungo periodo di tempo, per giustificare l'abbandono di alcune prescrizioni della direttiva, che dovrebbero applicarsi a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto. Per facilitare

l'attuazione della direttiva nei diversi settori, si propone di sostituire il paragrafo 3 con un riferimento agli orientamenti che la Commissione intende elaborare in consultazione con le parti sociali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 3, il paragrafo 4 è soppresso;

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Non è scientificamente fondato utilizzare il concetto di "esposizione sporadica di debole intensità" a un agente cancerogeno privo di soglia come l'amianto, a cui alcuni lavoratori potrebbero essere esposti per un lungo periodo di tempo, per giustificare l'abbandono di alcune prescrizioni della direttiva, che dovrebbero applicarsi a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto. Per facilitare l'attuazione della direttiva nei diversi settori, si propone di sostituire il paragrafo 3 con un riferimento agli orientamenti che la Commissione intende elaborare in consultazione con le parti sociali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quater) all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Tale notifica ***deve comprendere*** almeno una descrizione sintetica:	***"***Tale notifica ***comprende*** almeno una descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere;	a) dell'ubicazione del cantiere ***e delle aree specifiche in cui saranno effettuati i lavori***;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;	b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati;	c) delle attività e dei procedimenti applicati;
d) del numero dei lavoratori interessati;	d) del numero dei lavoratori interessati***, l'elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, i certificati individuali attestanti la loro competenza e la formazione ricevuta, nonché le date delle visite mediche obbligatorie***;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;	e) della data di inizio dei lavori, della relativa durata ***e dell'orario di lavoro previsto***;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.	f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto***;***
	f bis) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;
	f ter) della procedura di decontaminazione dei lavoratori e delle attrezzature, della durata e dell'orario di lavoro;
	f quater) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per l'eliminazione dei residui;
	f quinquies) di un bilancio aeraulico provvisorio per i lavori effettuati in confinamento;
	f sexies) di un piano per l'eliminazione sicura e sostenibile dei residui, anche per quanto riguarda la destinazione dei residui contenenti amianto*."*

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il sistema di notifica è importante per consentire la supervisione dei lavori da parte dell'autorità nazionale competente. La notifica dovrebbe comprendere elementi addizionali per informare meglio l'autorità nazionale competente e consentirle, se del caso, di intervenire per garantire la protezione delle persone coinvolte.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
	"Le notifiche sono conservate dall'autorità responsabile dello Stato membro per un periodo minimo di 40 anni, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.";

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il sistema di notifica è importante per consentire la supervisione dei lavori da parte dell'autorità nazionale competente. La notifica dovrebbe comprendere elementi addizionali per informare meglio l'autorità competente e consentire, se del caso, l'intervento dell'autorità nazionale competente per garantire la protezione delle persone coinvolte.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 sexies) all'articolo 5, è aggiunto il

seguente comma:

"I materiali contenenti amianto già in uso sono rimossi e messi in discarica in condizioni di sicurezza quando ciò sia tecnicamente fattibile. Essi non sono sigillati o coperti. I materiali contenenti amianto che non sono rimossi sono identificati, registrati e regolarmente monitorati.";

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 5 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

In linea con l'obiettivo di un futuro senza amianto, la rimozione e lo smaltimento sicuri di materiali contenenti amianto dovrebbe costituire una priorità, poiché l'incapsulamento o la sigillatura non fanno altro che rinviare la rimozione, cosa che perpetua i rischi per gli abitanti e i lavoratori.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;	b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria***, attuando almeno le seguenti misure:***
	i) l'eliminazione della polvere di amianto;
	ii) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
	iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell'aria;
	iv) un'adeguata decontaminazione;

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/148/CE)

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) per i lavori effettuati in confinamento, l'area di lavoro è protetta attuando almeno le seguenti misure:
	i) la fissazione di una differenza minima di pressione di -10;
	ii) la fornitura di aria di ricambio pulita da un punto più lontano;
	iii) il controllo del rendimento delle unità a pressione negativa e degli aspiratori portatili dei sistemi locali di ventilazione degli scarichi dopo la sostituzione del filtro HEPA e prima di iniziare la rimozione dell'amianto o almeno una volta all'anno, misurando l'efficienza di rimozione dei filtri con un contatore di particelle a lettura diretta.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/148/CE)

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei	***"***1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei

rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.	rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente ***durante le fasi operative specifiche e a intervalli regolari durante il processo lavorativo****."*

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale effettiva del lavoratore, il che significa che i campioni devono essere prelevati in situazioni rappresentative e realistiche dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, effettuando misurazioni a intervalli regolari durante le varie fasi operative.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 ter) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.	***"***2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale ***effettiva*** del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.***"***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale effettiva del lavoratore, il che significa che i campioni devono essere prelevati in situazioni rappresentative e realistiche dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, effettuando misurazioni a intervalli regolari durante le varie fasi operative.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 quater) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. La durata dei campionamenti ***dev'essere*** tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per ***un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo***.	***"***5. La durata dei campionamenti ***è*** tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per ***tutte le operazioni in tutte le loro diverse fasi del processo lavorativo***.***"***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale effettiva del lavoratore, il che significa che i campioni devono essere prelevati in situazioni rappresentative e realistiche dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, effettuando misurazioni a intervalli regolari durante le varie fasi operative.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il conteggio delle fibre è effettuato tramite ***microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997**** o***, ove possibile,*** qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori***, come un metodo basato sulla microscopia elettronica (EM)***.	Il conteggio delle fibre è effettuato tramite ***microscopia elettronica in trasmissione*** o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori.

Al fine di garantire la conformità con le misure relative al conteggio delle fibre di cui al presente articolo, la Commissione sostiene gli Stati membri fornendo orientamenti tecnici adeguati, anche per quanto riguarda la transizione tecnica dalla microscopia a contrasto di fase alla microscopia elettronica in trasmissione, e informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati per sostenere tale transizione.

**** Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Considerato che anche le fibre di amianto più sottili (<0.2 µm) sono cancerogene (con indicazioni del fatto che il potenziale cancerogeno potrebbe aumentare con la diminuzione della larghezza delle fibre), si propone di favorire un approccio basato sulla scienza e quindi di optare per la microscopia elettronica in trasmissione, che è la metodologia già in uso che consente il conteggio di tali fibre.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, ***devono essere*** individuate le cause di questo superamento e ***adottate*** il più presto possibile ***le*** misure	***"***1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, ***o se vi è motivo di ritenere che i materiali contenenti amianto che non sono stati***

appropriate per ovviare alla situazione.	***identificati prima del lavoro siano stati disturbati sprigionando polvere di amianto, il lavoro cessa immediatamente. Sono quindi*** individuate le cause di questo superamento e ***si adottano*** il più presto possibile misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro ***può proseguire*** nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.	Il lavoro ***prosegue*** nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.***"***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/148/CE)

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di intraprendere lavori di demolizione ***o*** di manutenzione, i datori di lavoro adottano, ***eventualmente*** chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.	Prima di intraprendere lavori di demolizione***,*** di manutenzione ***o di rinnovamento nei locali costruiti prima dell'anno in cui è entrata in vigore la messa al bando nazionale dell'amianto***, i datori di lavoro adottano, chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Or. en

Motivazione

L'annunciata iniziativa legislativa sullo screening obbligatorio e la registrazione dell'amianto negli edifici è accolta con favore. Tuttavia, la registrazione dell'amianto potrebbe richiedere tempo ed è pertanto necessario prevedere uno screening dell'amianto in caso di mancanza di informazioni, cosa che si spera non sia necessaria una volta attuata la nuova legislazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In mancanza di informazioni pertinenti, o qualora le informazioni non siano sufficientemente dettagliate per i lavori previsti, la persona o l'organismo che ordina i lavori commissiona uno screening per individuare i materiali contenenti amianto che potrebbero essere interessati da tali lavori. Lo screening è effettuato da un operatore certificato e il risultato è comunicato al datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori.

Or. en

Motivazione

L'annunciata iniziativa legislativa sullo screening obbligatorio e la registrazione dell'amianto negli edifici è accolta con favore. Tuttavia, la registrazione dell'amianto potrebbe richiedere tempo ed è pertanto necessario prevedere uno screening dell'amianto in caso di mancanza di informazioni, cosa che si spera non sia necessaria una volta attuata la nuova legislazione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri istituiscono registri pubblici degli operatori certificati autorizzati a effettuare lo screening dell'amianto, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali rispettive.

Or. en

Motivazione

L'annunciata iniziativa legislativa sullo screening obbligatorio e la registrazione dell'amianto negli edifici è accolta con favore. Tuttavia, la registrazione dell'amianto potrebbe richiedere tempo ed è pertanto necessario prevedere uno screening dell'amianto in caso di mancanza di informazioni, cosa che si spera non sia necessaria una volta attuata la nuova legislazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 bis) all'articolo 12, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:	***"***Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di ***tutte le eventuali*** misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:***"***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 12 della direttiva 2009/148/CE)

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 ter) all'articolo 12, è aggiunto il comma seguente:

"Dopo che le attività di cui al primo comma sono state ultimate, è effettuata una misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per consentire ai lavoratori di rientrare nel luogo di lavoro in condizioni di sicurezza."

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 12 della direttiva 2009/148/CE)

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 quater) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Il contenuto della formazione ***deve essere*** facilmente comprensibile per i lavoratori e ***deve consentire*** loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, ***in particolare per quanto riguarda:***	***"***2. Il contenuto della formazione ***è*** facilmente comprensibile per i lavoratori e ***consente*** loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, ***in conformità con il diritto e le prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori****."*
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;	
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;	
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;	
d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;	
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;	

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei residui;

i) la necessità del controllo sanitario.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il rafforzamento dei requisiti in materia di formazione è un elemento importante per ridurre i rischi e garantire la corretta attuazione della legislazione. Al fine di garantire condizioni di parità, l'allegato I bis della presente direttiva prevede requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 quinquies) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. ***Gli orientamenti pratici per la*** formazione ***degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario***.	***"***3. ***I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata, alla periodicità e alla documentazione della*** formazione ***fornita a norma del presente articolo sono specificati nell'allegato I bis."***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Il rafforzamento dei requisiti in materia di formazione è un elemento importante per ridurre i rischi e garantire la corretta attuazione della legislazione. Al fine di garantire condizioni di parità, l'allegato I bis della presente direttiva prevede requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 sexies) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto***, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali***.	***"1. Le imprese che intendono*** effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto ***sono tenute a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, un'autorizzazione dell'autorità competente. Le autorità competenti rilasciano tali autorizzazioni solo se l'impresa richiedente fornisce la prova di un'adeguata apparecchiatura tecnica all'avanguardia per l'assenza di emissioni o, qualora ciò non sia ancora tecnicamente possibile, di prassi di lavoro a basse emissioni in linea con i requisiti di cui all'articolo 6, e di certificati di formazione per i singoli lavoratori in conformità dell'articolo 14 e dell'allegato I bis."***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 15 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Dato il rischio connesso ai lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto, tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di autorizzazione rinnovabile, che consenta solo alle imprese dotate delle competenze necessarie di eseguire tali lavori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 septies) all'articolo 15, è aggiunto il comma seguente:
	"1 bis. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni alle imprese solo se non hanno alcun dubbio circa l'affidabilità dell'impresa e della sua gestione. Le autorizzazioni sono rinnovabili ogni cinque anni conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali."

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 15 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Dato il rischio connesso ai lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto, tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di autorizzazione rinnovabile, che consenta solo alle imprese dotate delle competenze necessarie di eseguire tali lavori.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 octies) all'articolo 15, è aggiunto il comma seguente:
	"1 ter. Gli Stati membri istituiscono registri pubblici delle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione a rimuovere l'amianto a norma del paragrafo 1."

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 15 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Dato il rischio connesso ai lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto, tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di autorizzazione rinnovabile, che consenta solo

alle imprese dotate delle competenze necessarie di eseguire tali lavori.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 nonies) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; ***detti*** indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;	***"***c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi***, come anche dispositivi di protezione, in particolare delle vie respiratorie, che sono soggetti a un controllo obbligatorio della vestibilità individuale***; ***tali*** indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;***"***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

È importante sottoporre i lavoratori che indossano dispositivi di protezione individuale, come gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, a un controllo obbligatorio della vestibilità per assicurare una protezione adeguata, e prevedere pause regolari per i lavoratori che indossano protezioni delle vie respiratorie. È inoltre necessaria una procedura di decontaminazione per evitare un'esposizione secondaria all'amianto.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 decies (nuovo)

Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 decies) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"c bis) siano previste pause obbligatorie regolari con un tempo di riposo sufficiente per i lavoratori che indossano apparecchi di protezione delle vie respiratorie;"

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

È importante sottoporre i lavoratori che indossano dispositivi di protezione individuale, come gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, a un controllo obbligatorio della vestibilità per assicurare una protezione adeguata, e prevedere pause regolari per i lavoratori che indossano protezioni delle vie respiratorie. È inoltre necessaria una procedura di decontaminazione per evitare un'esposizione secondaria all'amianto.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 undecies) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;	***"***e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi***, e siano sottoposti a una procedura di decontaminazione obbligatoria***;***"***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

È importante sottoporre i lavoratori che indossano dispositivi di protezione individuale, come gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, a un controllo obbligatorio della vestibilità per assicurare una protezione adeguata, e prevedere pause regolari per i lavoratori che indossano protezioni delle vie respiratorie. È inoltre necessaria una procedura di decontaminazione per evitare un'esposizione secondaria all'amianto.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 duodecies) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 8 ter bis
	1. Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione, in collaborazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, elabora orientamenti a sostegno dell'applicazione della presente direttiva. Tali orientamenti forniscono, se del caso, risposte specifiche per settore.
	2. Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione avvia il processo di consultazione per l'aggiornamento dei silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, in tale contesto, valuta l'inclusione della riebeckite, della winchite, della richterite, della fluoro-edenite e dell'erionite. Previa consultazione delle parti sociali, la Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie alla presente direttiva nel quadro di una proposta legislativa.
	3. Entro il ... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente

	ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, riesamina lo stato tecnico e scientifico della tecnologia di identificazione, misurazione o allarme relativa all'amianto e pubblica orientamenti su quando una nuova tecnologia dovrebbe essere utilizzata per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto."

Or. en

Motivazione

È necessario uno sforzo costante per ridurre i rischi associati all'esposizione a una forte sostanza cancerogena come l'amianto. Le disposizioni della presente direttiva e i relativi orientamenti dovrebbero pertanto essere aggiornati periodicamente per tenere conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti. Il cambiamento di metodologia dalla microscopia a contrasto di fase alla microscopia elettronica in trasmissione consentirebbe inoltre di operare una distinzione tra i diversi tipi di fibre e di valutare la possibilità di aggiornare, se del caso, i silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di ***asbestosi e di mesotelioma***.	***"1.*** Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di ***malattie professionali correlate all'amianto***. ***Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto figura all'allegato 1."***

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 21 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Si propone di aggiornare l'elenco all'allegato 1 delle malattie che, secondo le conoscenze attuali, possono essere causate dall'esposizione alle fibre di amianto. Se è dimostrato che una malattia è correlata all'esposizione professionale all'amianto, tale informazione dovrebbe essere inserita nei registri statistici al fine di garantire una migliore sorveglianza epidemiologica e, in ultima analisi, di valutare l'efficacia della normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, senza pregiudicare le competenze nazionali nell'ambito del risarcimento dei danni causati dalle malattie professionali.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 ter) all'articolo 21 è aggiunto il comma seguente:
	"1 bis. Il termine "casi accertati" di cui al comma 1 non si limita ai casi per i quali è concesso un risarcimento, bensì si riferisce a tutti i casi di malattie correlate all'amianto diagnosticate da un medico."

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 21 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Si propone di aggiornare l'elenco all'allegato 1 delle malattie che, secondo le conoscenze attuali, possono essere causate dall'esposizione alle fibre di amianto. Se è dimostrato che una malattia è correlata all'esposizione professionale all'amianto, tale informazione dovrebbe essere inserita nei registri statistici al fine di garantire una migliore sorveglianza epidemiologica e, in ultima analisi, di valutare l'efficacia della normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, senza pregiudicare le competenze nazionali nell'ambito del risarcimento dei danni causati dalle malattie professionali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 21 bis
	In caso di incendio le informazioni esistenti, comprese quelle provenienti dai registri pertinenti, relative alla presenza e all'ubicazione dell'amianto sono messe a disposizione dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza."

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 quinquies) nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:	"1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:
— asbestosi,	— asbestosi,
— mesotelioma,	— mesotelioma,
— cancro del polmone,	— cancro del polmone,
— cancro gastrointestinale**.**	— cancro gastrointestinale***,***
	— cancro della laringe,
	— cancro delle ovaie,

— malattie pleuriche non maligne.

1 bis. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha rilevato associazioni positive tra l'esposizione all'amianto e le seguenti malattie:

— cancro della faringe,

— cancro del colon-retto,

— cancro dello stomaco."

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'allegato I della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Queste informazioni aggiuntive sono tratte dalla relazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e dalla monografia dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 sexies) è inserito l'allegato seguente:
	"ALLEGATO I bis
	REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FORMAZIONE
	I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i seguenti requisiti minimi:
	1. La formazione è fornita all'inizio del rapporto di lavoro e a intervalli non superiori a quattro anni.
	2. Ciascun corso di formazione ha una durata minima di tre giorni

lavorativi.

3. Il corso è impartito da un formatore la cui qualifica è riconosciuta da un'autorità nazionale o da un'istituzione certificata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

4. Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente e abbia superato la prova necessaria riceve un certificato di formazione che indica quanto segue:

a) la data della formazione;

b) la durata della formazione;

c) il contenuto della formazione;

d) la lingua della formazione;

e) il nome, la qualifica e i recapiti del formatore o dell'istituto che ha fornito la formazione.

5. I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono almeno la seguente formazione, che comprende una parte teorica e una parte pratica concernenti quanto segue:

a) la legislazione applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori;

b) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare, nonché i rischi legati all'esposizione secondaria e ambientale;

c) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

d) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

e) le prassi di lavoro sicure, comprese la preparazione del luogo di lavoro, la scelta dei metodi di lavoro e la pianificazione dell'esecuzione dei lavori,

la ventilazione, il punto di estrazione, la misurazione e il controllo, nonché pause regolari;

f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, prestando particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g) le procedure di emergenza;

h) le procedure di decontaminazione;

i) l'eliminazione dei residui;

j) la necessità del controllo sanitario.

La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione e ai compiti e metodi di lavoro specifici che essa comporta.

6. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre a quella prevista al paragrafo 4, una formazione su entrambi i seguenti aspetti:

a) l'uso di attrezzature e macchine tecnologiche per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva;

b) le più recenti tecnologie e macchine disponibili per procedure di lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non sia ancora tecnicamente possibile, a basse emissioni, per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, questo nuovo allegato prevede requisiti minimi di formazione relativi agli aspetti generali della formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto. La formazione è importante per garantire l'attuazione pratica sul campo. Tali requisiti minimi generali obbligatori dovrebbero essere accompagnati da orientamenti pratici aggiornati periodicamente.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 4, della presente direttiva entro il … [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
	Prima di aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente al presente paragrafo, gli Stati membri effettuano il conteggio delle fibre tramite microscopia a contrasto di fase, secondo il metodo raccomandato nel 1997 dall'Organizzazione mondiale della sanità, od, ove possibile, con qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori.

Or. en

Motivazione

Al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi al nuovo requisito di utilizzare la microscopia elettronica in trasmissione, è opportuno prevedere un periodo di transizione di tre anni. Durante tale periodo di transizione è ancora possibile utilizzare la microscopia a contrasto di fase.

MOTIVAZIONE

L'amianto è la causa principale dei tumori professionali. Tale sostanza è stata vietata a livello europeo nel 2005, ma è ancora presente in molti edifici e infrastrutture, compresi i trasporti.

Il Green Deal coinvolge l'Unione europea in un ampio programma di ristrutturazione degli edifici volto a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere la transizione verso l'energia pulita. Allo stesso tempo, questa ondata di ristrutturazioni espone i lavoratori a un rischio maggiore di contrarre tumori professionali. Pertanto, il Parlamento europeo ha chiesto a larga maggioranza l'adozione di una strategia europea trasversale, che comprenda politiche in materia di alloggi, gestione dei rifiuti e tutela della salute sul luogo di lavoro.

Nel settembre 2022, a seguito della relazione del Parlamento europeo, in una comunicazione dal titolo "Costruire un futuro senza amianto" la Commissione ha proposto l'adozione di una strategia che comprenda misure volte a migliorare la diagnosi e la cura delle malattie causate dall'amianto, la gestione dei rifiuti di amianto, la verifica della presenza di tale sostanza e la sua rimozione sicura. Questa strategia rappresenta un primo passo nella giusta direzione.

La revisione della direttiva sull'amianto sul luogo di lavoro è il primo atto legislativo di questa strategia. Le principali proposte della Commissione riguardano la metodologia di conteggio delle fibre e il limite di esposizione professionale.

Metodologia

Attualmente la maggior parte degli Stati membri utilizza la microscopia a contrasto di fase, una metodologia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità che tuttavia è ampiamente considerata obsoleta a causa dei suoi limiti.

- **Il primo ostacolo è il limite di rilevazione.** Affinché un valore limite sia misurabile e reale, è fondamentale disporre dei mezzi per controllarne l'applicazione. Nella pratica, ciò significa che il limite di rilevazione deve essere inferiore al valore limite definito.

- **Il secondo ostacolo riguarda il limite di visibilità.** La definizione della quantità massima di amianto che non può essere superata è una questione fondamentale, ma il presupposto è che si concordi su cosa si intende per "fibre da conteggiare". La normativa non prevede un diametro al di sotto del quale le fibre non vengono conteggiate. In pratica, tale limite è definito da ciò che è osservabile al microscopio. Con la microscopia a contrasto di fase, le fibre con un diametro inferiore a 0,2 micrometri sono di fatto escluse.

- **Un terzo ostacolo è rappresentato dall'impossibilità di distinguere la natura delle polveri** (fibre di amianto o meno, quale tipo di amianto), il che comporta la possibilità di "falsi negativi" o "falsi positivi".

Passando dalla microscopia a contrasto di fase a una tecnologia più moderna basata sulla microscopia elettronica, la situazione cambierà in modo significativo. Dato che i laboratori dovranno attrezzarsi e formare le loro équipe in modo adeguato, si propone un periodo di transizione di tre anni.

Attualmente sono utilizzati due tipi di microscopia elettronica:

- **Microscopia elettronica a scansione ("SEM").** Con questa metodologia viene utilizzato il limite di esposizione professionale (OEL) più basso in vigore in Europa (0,002 fibre per cm^3).
- **Microscopia elettronica in trasmissione ("TEM").** Con questa metodologia viene utilizzato l'OEL più basso in Europa (0,01 fibre per cm^3).

In considerazione dell'OEL molto basso già in vigore in uno Stato membro con microscopia elettronica a scansione, i vantaggi di questa opzione sembrano evidenti. Tuttavia, se utilizzato a fini di monitoraggio dell'esposizione professionale, tale metodo non è in grado di rilevare fibre sottili al pari della microscopia elettronica in trasmissione (che riesce a rilevare fibre con un diametro di circa 0,01 μm).

Non si tratta di una questione secondaria. **Anche le fibre di amianto sottili sono cancerogene.** A seguito della raccomandazione del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, occorre tenere in considerazione tali fibre sottili. Ciò si ripercuote sul numero di fibre conteggiate, e quindi sull'OEL.

Dal momento che non vi sono ragioni scientificamente valide per escludere le fibre di amianto sottili, la relazione propone di adottare la microscopia elettronica in trasmissione come metodo per monitorare la conformità all'OEL. La Commissione dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati membri in tale transizione, in particolare elaborando orientamenti e fornendo informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati a tal fine.

Limite di esposizione professionale (OEL)

La relazione propone, come primo passo, di dividere l'OEL per dieci e di passare quindi, senza un periodo di transizione, da 0,1 fibre per cm^3 a 0,01 fibre per cm^3.

Il cambio di metodologia, dopo un periodo di transizione di tre anni, a favore della microscopia elettronica in trasmissione porterà, a parità di OEL, a un notevole rafforzamento della protezione dei lavoratori, dal momento che sarà conteggiato un maggior numero di fibre.

Sebbene i rapporti tra i due metodi debbano essere analizzati con cautela e dipendano da fattori legati alle circostanze dell'esposizione (come il luogo in cui si svolgono i lavori), è generalmente accettato che **la microscopia elettronica consente di conteggiare un numero di fibre da due a quattro volte superiore rispetto alla microscopia a contrasto di fase, quando il conteggio è limitato a fibre con spessori rilevabili anche dalla microscopia a contrasto di fase** (quindi fibre di spessore superiore a 0,2 μm). **Uno studio recente ha stimato che, tenendo conto delle fibre sottili osservabili mediante microscopia elettronica in trasmissione**, in grado di rilevare fibre di diametro di circa 0,01 μm, **il rapporto medio sarebbe pari a 15**[3].

[3] EYPERT-BLAISON, C., CLERC, F., ROMERO-HARIOT, A. & VINCENT, R. 2018a. "Notes techniques 252. Amiante dans l'air des lieux de travail: pertinence de l'analyse par microscopie électronique à transmission analytique (meta)" (Note tecniche 252. Amianto nell'aria del luogo di lavoro: importanza dell'analisi mediante

Rispetto alla situazione attuale (0,1 fibre per cm³ misurate mediante microscopia a contrasto di fase), **un OEL di 0,01 fibre per cm³ misurato mediante microscopia elettronica in trasmissione porterebbe quindi a una riduzione dell'esposizione di un fattore pari circa a 150**. Poiché la sensibilità analitica di tale tecnica è di 0,001 fibre per cm³[4], sarà anche possibile misurare anche solo il 10 % dell'OEL al fine di monitorare la conformità alla normativa.

Tuttavia, un OEL non deve essere confuso con un obiettivo. L'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia; i datori di lavoro sono pertanto tenuti a **ridurre l'esposizione al livello più basso possibile**. In nessun caso la fissazione di un limite dovrebbe essere un incoraggiamento a raggiungere tale soglia.

Sono necessari sforzi costanti per ridurre il rischio di esposizione a una potente sostanza cancerogena priva di soglie come l'amianto. Pertanto, a cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta, sulla base dell'esperienza acquisita e dei progressi tecnici compiuti, la fattibilità di un'ulteriore riduzione dell'OEL, puntando a 0,001 fibre per cm³, e presenta una proposta legislativa a tal fine.

Per accompagnare la revisione della direttiva, nella relazione si propone di precisare le misure applicabili per prevenire la diffusione della polvere nell'aria e per garantire che i dispositivi di protezione individuale siano soggetti a controlli obbligatori sull'idoneità individuale. Tali misure pratiche contribuiranno al rispetto dell'OEL riveduto e sono la conseguenza logica della necessità di ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.

Si suggerisce inoltre di specificare che i campionamenti dovrebbero essere effettuati in modo da essere rappresentativi dell'esposizione reale dei lavoratori, e di tenere conto delle diverse fasi operative dei lavori.

Sono proposte ulteriori modifiche alla direttiva sull'amianto sul luogo di lavoro, che riflettono le richieste formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2021.

Sebbene la revisione proposta rafforzi la tutela dei lavoratori di un fattore pari a circa 150, il che è un risultato notevole, non è sufficiente concentrarsi solo sull'OEL. Un presupposto è verificare, prima dei lavori, la presenza o l'assenza di amianto nell'ambito dei lavori previsti. Benché l'annuncio della Commissione relativo alla futura normativa in materia di verifica e registrazione dell'amianto negli edifici sia di fatto una buona notizia, il contenuto di tale proposta non è ancora stato pubblicato. Essere a conoscenza della presenza di amianto è importante per poter tutelare i lavoratori. Per questo motivo la relazione propone di inserire una clausola che preveda, in caso di mancanza o insufficienza delle informazioni, che un operatore certificato effettui una verifica adeguata alla portata dei lavori, a prescindere dal tipo di locale, (edifici o infrastrutture, in particolare navi).

microscopia elettronica in trasmissione analitica (meta)), Parigi, INRS.
EYPERT-BLAISON, C., ROMERO-HARIOT, A., CLERC, F. & VINCENT, R. 2018b. "Assessment of occupational exposure to asbestos fibers: Contribution of analytical transmission electron microscopy analysis and comparison with phase-contrast microscopy" (Valutazione dell'esposizione professionale alle fibre di amianto: contributo dell'analisi mediante microscopia elettronica a trasmissione analitica e confronto con la microscopia a contrasto di fase), J Occup Environ Hyg, 15, 263-274.
[4] Fonte: TNO 2021 R12180.

Si chiede inoltre che siano soppressi i concetti di "esposizione sporadica" ed "esposizione di debole intensità" per derogare a talune prescrizioni della direttiva. Si invita invece a elaborare orientamenti in collaborazione con le parti sociali per fornire, se del caso, informazioni pratiche specifiche per settore sull'attuazione della presente direttiva.

Nella relazione si raccomanda inoltre di accordare priorità alla rimozione dei materiali contenenti amianto piuttosto che all'uso di tecniche alternative, come l'incapsulamento o la sigillatura, che non farebbero che rimandare la rimozione sicura dell'amianto.

La corretta applicazione della normativa richiede, da un lato, che i lavoratori possiedano qualifiche adeguate e, dall'altro, che le autorità competenti possano intervenire se necessario. Si propone pertanto di rafforzare i requisiti minimi per la formazione e la notifica alle autorità. Tali requisiti supplementari permetteranno una maggiore consapevolezza in merito alle misure da adottare per i lavori relativi all'amianto.

Al fine di evitare l'esposizione secondaria, la relazione raccomanda l'introduzione di procedure di decontaminazione obbligatorie.

Infine, senza pregiudicare le competenze nazionali nell'ambito del risarcimento dei danni causati dalle malattie professionali, si propone di aggiornare, nell'allegato 1 sulla sorveglianza medica, l'elenco delle malattie che, secondo le conoscenze attuali, possono essere causate dall'esposizione alle fibre di amianto. Se è dimostrato che una malattia è correlata all'esposizione professionale all'amianto, tale informazione dovrebbe essere inserita nei registri statistici al fine di garantire una sorveglianza epidemiologica più completa.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione [del progetto di relazione / della relazione, fino alla sua approvazione in commissione], la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Federation of building and woodworkers
European Trade Union Institute
European Trade Union Confederation
European Federation of Public Service Unions
United Federation of Danish Workers (3F)
European Construction Industry Federation
European Building Confederation
Confédération de l'Artisanat et des Petites entreprises du Bâtiment
Fédération Française du Bâtiment
Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier